

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Premesso che

- la Mediazione Creditizia è l'esercizio di un'attività professionale con la quale si mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari (previsti dal titolo V del Testo Unico Bancario), con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di Mediatore Creditizio è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all'art. 128-sexties Tub e ai loro collaboratori;
- tali soggetti sono iscritti presso l'elenco tenuto da un apposito Organismo (OAM) previsto dall'articolo 128-undicies Tub (Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi).

DOCUMENTO DI SINTESI

- Il cliente, che ha discrezionalmente ritenuto opportuno rivolgersi al Mediatore Creditizio, si obbliga al pagamento dei seguenti compensi:
- un importo fisso, a titolo di acconto, pari a € (.....); per spese di istruttoria;
 - un importo variabile pari al% (..... per cento) calcolato sul capitale erogato dalla banca o intermediario finanziario;
 - Spese eventuali, a titolo di penale, € 1.000,00 (Euro mille/00) - massimo 50% del compenso di mediazione previsto
 - Diritto di recesso: giorni 10, con il pagamento di eventuali spese documentate.
 - Durata del contratto: mesi 6 (sei);
 - Termini di esecuzione del servizio: mesi 6 (sei).

Tutto ciò premesso si stipula il presente contratto tra le seguenti parti

- a. Denominazione / Ragione Sociale con sede legale in via
 città cap Codice Fiscale PIVA REA n°
 (di seguito richiedente o cliente) Tel Email
 nella persona del Cognome Nome nato
 a il residente a
 in n° CF
 telefono Email
- b. Mediafin Mediazione Creditizia Srl, iscritta all'elenco dei Mediatori Creditizi (OAM) al n° M177; con sede in Brescia, Via Cipro, 1 Tel. 030.22193460 - C.F. e P.IVA 12676610152 - Capitale sociale € 210.000,00 i.v., in persona del legale rappresentante, di seguito **"MEDIATORE CREDITIZIO"**.

ART. 1 - Oggetto del Contratto

Il presente contratto ha per oggetto la Mediazione Creditizia al fine della concessione di un finanziamento (come meglio specificato in premessa) per un importo pari a Euro (...../00).

L'importo richiesto potrebbe subire variazioni in aumento o diminuzione durante l'istruttoria della pratica anche a seguito delle evidenze risultanti dall'attività di mediazione. Tale variazione non pregiudica in alcun modo la validità del presente contratto.

ART. 2 - Compensi di Mediazione

Il cliente, che ha discrezionalmente ritenuto opportuno rivolgersi al Mediatore Creditizio, si obbliga al pagamento dei seguenti compensi:

- un importo fisso, a titolo di acconto, pari a € (.....) anche a copertura delle spese di istruttoria e composizione della pratica.
- un importo variabile a titolo di compensi di mediazione e servizi di consulenza connessi pari al% (..... per cento) calcolato sul capitale erogato dalla banca o intermediario finanziario. Tale importo per gli istituti convenzionati può avere un tetto massimo come fissato dalla convenzione stessa e comunque entro il tasso di soglia definito dalla Banca d'Italia per il periodo di riferimento riferimento ma non superiore al 3,5% (limite presente nel nostro Foglio Informativo).

ART. 3 - Durata del contratto

Il presente contratto di Mediazione Creditizia ha una durata di 6 (sei) mesi dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile. In caso di recesso prima della scadenza da parte del cliente, questo è tenuto al pagamento in favore del Mediatore Creditizio delle spese così come specificato dall'ART. 9 lettere b), e c) o dall'ART. 10. Alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale cesserà senza necessità di disdetta da entrambe le parti.

ART. 4 - Diritto di esclusiva

Il cliente riconosce al Mediatore Creditizio il diritto di esclusiva fino all'estinzione del presente contratto. In caso di violazione il cliente è tenuto al pagamento in favore del Mediatore Creditizio delle spese a titolo di penale come indicato dall'ART 10.

ART. 5 Termini di esecuzione del servizio

- Il cliente autorizza il Mediatore Creditizio a dare immediatamente corso al presente contratto.
- Il Mediatore Creditizio si impegna ad eseguire il servizio entro il termine di mesi 6 (sei) dalla sottoscrizione del presente contratto.

ART. 6 Obblighi del cliente

- Il cliente dichiara che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti corrispondono al vero; in caso contrario il cliente è tenuto al pagamento in favore del Mediatore Creditizio delle spese a titolo di penale così come indicato all'ART. 10.
- Il cliente dichiara espressamente di non avere protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare; parimenti, nel caso in cui sussistano, il cliente è obbligato a farne dichiarazione e pertanto precisa quanto segue:

Il cliente dichiara di non avere in corso altri contratti di Mediazione con altra Società di Mediazione per la concessione del medesimo finanziamento.

ART. 7 - Obblighi del Mediatore Creditizio

- a) Il Mediatore Creditizio deve adeguare l'attività di istruttoria al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto.
- b) Deve inoltre comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.
- c) Il Mediatore Creditizio si impegna a mantenere la riservatezza su dati ed informazioni riservate di cui venga a conoscenza.

ART. 8 - Esoneri di responsabilità del Mediatore Creditizio

- a) Il cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche e intermediari finanziari, il Mediatore Creditizio non sarà tenuto a comunicare al cliente né genericamente né specificatamente le motivazioni.
- b) Il cliente prende altresì atto che il Mediatore Creditizio non sarà in alcun modo responsabile dell'operato delle banche e intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di ritardo o mancata concessione del finanziamento richiesto.

ART. 9 - Spese

- a) Le spese di istruttoria sono comprese all'interno dei compensi di mediazione.
- b) Le spese documentate dal Mediatore Creditizio (tipo spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti, etc.) sono interamente rimborsate dal cliente, indipendentemente dalla conclusione del contratto di Mediazione.
- c) Le spese relative ai servizi accessori/opzionali (tipo contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni etc.) espressamente accettati e sottoscritti dal cliente sono totalmente a carico del cliente.

ART. 10 - Spese eventuali a titolo di penale

Qualora il cliente, senza giustificato motivo, receda dal contratto, o abbia fornito dati, notizie o documentazione non rispondenti al vero, o abbia stipulato un contratto con altro Mediatore Creditizio per il medesimo finanziamento, o qualora la pratica sia in primo parere positivo e venga ritirata dal cliente, o qualora la pratica venga declinata dalla banca per una delle seguenti motivazioni: segnalazione negativa in banche dati CRIF, CR, CTC, CAI, SIA, verrà versata dal cliente a favore del Mediatore Creditizio a titolo di penale una somma pari alla metà del compenso di mediazione pattuito, se definito in maniera fissa, o se definito in maniera variabile pari alla metà dell'importo calcolato in base all'importo richiesto e indicato all'Art. 1 – Oggetto del Contratto". La penale non potrà mai essere inferiore a € 1.000,00 (Euro mille/00).

ART. 11 - Diritto di recesso

Il cliente può recedere entro e non oltre 10 gg dalla sottoscrizione del presente contratto dandone comunicazione al Mediatore Creditizio con raccomandata A/R; in tale ipotesi sono a carico del cliente le spese documentate dal Mediatore Creditizio, come indicate all'ART. 9 lettera b).

ART. 12 - Controversie e foro competente

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il cliente e il mediatore creditizio dovranno esperire il procedimento di mediazione presso uno degli organismi iscritti nell'apposito registro. Il Foro competente sarà in via esclusiva il Foro di BRESCIA.

ART. 13 - Consenso al trattamento dei dati personali

Il cliente consente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini del presente contratto.

Luogo....., lì/...../.....

Timbro e Firma

L'Agente Collaboratore

Dichiaro di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni di cui agli art.1 (Oggetto del contratto) - art.2 (Compensi di Mediazione) - art.3 (Durata del contratto) - art.4 (Diritto di esclusiva) - art.5 (Termini di esecuzione del servizio) - art.6 (Obblighi del cliente) - art.7 (Obblighi del Mediatore Creditizio) - art.8 (Esoneri di responsabilità del Mediatore Creditizio) - art.9 (Spese) - art.10 (Spese eventuali, a titolo di penale) - art.11 (Diritto di recesso) - art.12 (Controversie e foro competente).

Timbro e Firma

L'Agente Collaboratore

Dichiaro che la clausola all'art.12, relativa alla deroga al foro competente in caso di controversie, è frutto di separata ed individuale trattativa tra i contraenti e dichiaro di approvarla specificatamente.

Timbro e Firma

L'Agente Collaboratore

Il cliente dichiara di aver ricevuto copia del Contratto di Mediazione e del Foglio Informativo.

Timbro e Firma